

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. M. N. 49 DEL 20 MAG 2010

OGGETTO: acque per uso potabile derivate ex gallerie "Bufardo-Torrerossa". Conferimento incarico legale per recupero maggiori somme pagate alla società "Acque Bufardo" di Acireale.

Il Proponente



Il Redigente



PREMESSO CHE

- il Comune di Calatabiano attinge alla Galleria Bufardo che sbocca in contrada Feudogrande nel territorio del Comune di Fiumefreddo e le cui opere idrauliche appartengono in parte alla Società Bufardo-Torrerossa srl, in parte al Comune di Messina (entrambi titolari di concessioni di grande derivazione sulla galleria);
- con contratto repertorio atti privati n. 06 del 19.09.2001 veniva regolata con la Società Bufardo Torrerossa di Acireale la fornitura di un quantitativo di acqua di 27 l/s dal 29.07.2001 al 28.07.2002;
- il Comune, con istanza del 19 febbraio 1982, ha chiesto all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, il rilascio di una concessione per derivare una portata di 27 litri al secondo di acqua chiedendo contestualmente all'Ufficio del Genio Civile di Catania l'attingimento provvisorio delle acque e la determinazione del compenso da corrispondere alla Bufardo prima dell'emissione del decreto di concessione;
- l'Ufficio del Genio Civile, in applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Acque, il 22 maggio 2000, ha reso la propria relazione istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio della concessione e determinando la misura del compenso per il couso delle opere di derivazione da corrispondere alla Bufardo;
- tale compenso è stato quantificato nella misura di lire 16,666 al metro cubo di acqua erogata, da aggiornare annualmente sulla base degli indici Istat e da ridurre proporzionalmente, allorquando verranno messe in funzione le nuove condotte ed il nuovo partitore, realizzati dal Comune di Calatabiano con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno;
- il Comune, il 19 settembre 2001, non conoscendo la suddetta relazione istruttoria, ha stipulato con la Bufardo un contratto di fornitura e pattuito un compenso di 166 lire per ogni metro cubo di acqua consumata (successivamente aggiornato fino alla misura di circa 266 lire al metro cubo pari 0,137 euro);
- il Comune ha successivamente appreso, a seguito del ricevimento della nota del 4 giugno 2007 dell'Ufficio del Genio Civile, ove il Comune di Calatabiano veniva invitato ad effettuare i versamenti dei canoni demaniali pregressi relativi agli anni 1982 a tutto il 2006, afferenti l'utilizzo delle acque pubbliche edotte dal sistema di captazione idrica della galleria "Bufardo" di cont.da Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, che il compenso da versare alla Bufardo, è circa dieci volte inferiore rispetto a quello determinato nel contratto di fornitura stipulato nel 2001;
- pertanto, il Comune vanta nei confronti della Bufardo un credito pari alla differenza tra l'ammontare del compenso determinato dall'Ufficio del Genio Civile e l'ammontare del corrispettivo stesso con la Bufardo;
- il Comune, dopo aver provveduto al pagamento dei canoni demaniali dovuti sin dal 1982 ad oggi all'amministrazione regionale, ha sospeso il pagamento delle fatture emesse dalla Bufardo;

TENUTO CONTO CHE

- la domanda di concessione di acque pubbliche da parte di questo Comune dalle gallerie "Bufardo – Torrerossa" di c.da Feudogrande in Fiumefreddo di Sicilia risulta essere stata avanzata e la relativa derivazione attuata, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 152/1999;
- l'art. 96, comma 6, del D.Lgs 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" ha stabilito che non sono soggetti al pagamento delle sanzioni contemplate dall'art.17 del Testo Unico delle Acque per le ipotesi di derivazioni abusive, né all'adempimento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria entro il termine decadenziale finale del 31.12.2000, "*..coloro che abbiano presentato domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto..*", nei confronti dei quali, pertanto, "*..la concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite..*" ed, in tali ipotesi, le medesime disposizioni di legge hanno stabilito che "*.. in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato ..*";
- l'utilizzazione in atto del pozzo Torrerossa da parte del Comune di Calatabiano è stata individuata e fatta salva dal Decreto 26 maggio 2006 dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici "*Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti*" con il quale sono approvati i vincoli totali e parziali delle risorse idriche ai sensi del D.P.R. n. 1090/1968 e della L. n. 36/1996;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione di G.M. n. 38 del 07.04.2009 veniva disposta l'acquisizione di apposito parere legale pro-veritate da parte di professionista esterno di comprovata competenza tecnico legale;
- con determinazione sindacale n. 07 del 15.04.2009 veniva affidato incarico per la consulenza legale in materia all'avv. Scuderi dello Studio Legale Scuderi-Motta & Partners, con sede in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37, e precisamente in merito alla legittimità dei pagamenti in favore della Società Acque Bufardo Torrerossa di Acireale per le acque ad uso potabile derivate dalle gallerie ex Bufardo-Torrerossa, di contrada Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo;
- con nota prot. n. 7774 del 18.06.2009 il suddetto studio legale trasmetteva il parere richiesto;
- con successiva nota prot. n. 6857 del 11.05.2010 il suddetto studio legale ha trasmesso una nota integrativa al parere già reso nella quale si evidenzia la competenza giurisdizionale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo;

RILEVATA

- pertanto, la necessità di intraprendere un giudizio innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo per l'accertamento di quanto effettivamente dovuto dall'amministrazione e la conseguente restituzione di quanto pagato in sovrappiù, se necessario anche con la dichiarazione di inefficacia o invalidità del contratto;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente ad agire dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Palermo per richiedere la restituzione delle maggiori somme pagate da questo Ente rispetto al provvedimento di determinazione dell'indennità di couso con la dichiarazione di inefficacia e nullità del patto privato;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, agli avv.ti Massimiliano Mangano ed Emiliano Luca, con studio legale in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dai legali affidatari dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE, a titolo di acconto su spese ed onorario, la somma di € 1.000,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03 cap. 6 del bilancio di previsione 2010;

DARE MANDATO, al Responsabile del Servizio Legale, per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva;

TRASMETTERE copia della delibera di approvazione della presente proposta ai professionisti incaricati.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano li

9 MAG. 2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità contabile si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi :

IMP. 599/2010 COD. 1.0102.03/6 BILANCIO 2010

Calatabiano li

20/05/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Handwritten signature]



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo, dal 21/05/10
al 05/06/10,
con il n. _____ del Registro
pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11
della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.
dal 21/05/2010 al 05/06/2010, e che contro la
stessa non sono stati presentati reclami.

Il Messo Notificatore

Il _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.
- (1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 20/05/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria